



COMUNICATO UFFICIALE N. 74
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 44/AA, n. 45/AA, n. 46/AA, n. 47/AA e n. 48/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1025 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo RUSSO, Alessandro PALLADINO e della società A.S.D. POL. SAINT JOSEPH avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO RUSSO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F., per aver svolto di fatto l'attività di allenatore per la società A.S.D. Polisportiva Saint Joseph, nel corso della stagione sportiva 2017/18, pur essendo contemporaneamente tesserato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Athletic Poggiomarino;

ALESSANDRO PALLADINO, in qualità di Presidente della società A.S.D. Polisportiva Saint Joseph all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore, nel corso della stagione sportiva 2017/18, al signor Vincenzo Russo, benché costui fosse contemporaneamente tesserato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Athletic Poggiomarino;

A.S.D. POL. SAINT JOSEPH, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro PALLADINO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL. SAINT JOSEPH e Vincenzo RUSSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione per il Sig. Alessandro PALLADINO, di 10 giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo RUSSO e di € 40,00 (quaranta/00) di ammenda per la società A.S.D. POL. SAINT JOSEPH;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1154 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. FERNANDO SATURNO avente ad oggetto la seguente condotta:

FERNANDO SATURNO, Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Oplonti Pro Savoia all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale, in occasione delle gare *A.S.D. Mons. Prochyta Calcio - A.S.D. Oplonti Pro Savoia* del 26.2.2017; *A.S.D. Oplonti Pro Savoia - A.P. Turrus Calcio* del 22.1.2017, valevoli per il Campionato Juniores Regionali, alle quali ha preso parte nelle file della A.S.D. OPLONTI PRO SAVOIA il calciatore De Rosa Mattia in posizione irregolare, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consegnate al Direttore di Gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fernando SATURNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 e giorni 20 di inibizione per il Sig. Fernando SATURNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 956 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giovanni MASECCHIA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MASECCHIA, all'epoca dei fatti Allenatore di Base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la società ASD Juve Pro Poggiomarino, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 10.9.2015, un accordo economico con la ASD Juve Pro Poggiomarino, per lo svolgimento, nel corso della stagione sportiva 2105/16, dell'attività di conduzione tecnica della prima squadra di tale Società, partecipante per quella stagione sportiva al Campionato di Promozione, contenente il riconoscimento in proprio favore di un premio di tesseramento annuale, pattuito nella misura di € 7.500,00 e quindi in misura superiore a quella massima prevista (€ 7.000,00) fissata per gli Allenatori dilettanti, prestanti attività per la ridetta stagione sportiva 2015-16 come dal citato C.U. n.1 punto 14 del 01.07.15 L.N.D. nel corpo del quale è dato testualmente leggere: "14. ALLENATORI (...) Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Allenatore "campionato promozione € 7.000,00";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MASECCHIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Giovanni MASECCHIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 677 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele INVERNIZZI, Salvatore CRISTIANO, Ettore VALENTINI e della società U.S. ALDINI S.S.D. AR.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE INVERNIZZI, in qualità di allenatore di base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, all'epoca dei fatti tesserato per la società US ALDINI S.S.D. AR.L. quale Responsabile delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti), in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, dall'art. 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico e dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dei Doveri degli Adulti, adottata dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., per aver omesso la vigilanza sull'attività svolta dal Sig. Ettore Valentini o comunque per non aver impedito che il medesimo non convocasse il calciatore Simone Triglia, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 per la US ALDINI S.S.D. AR.L. nella categoria Esordienti primo anno, per le gare di campionato (autunnale e primaverile): Aldini-Ardor Bollate del 5 novembre 2016, Niguarda-Aldini del 12 novembre 2016, Aldini-Inter del 19 novembre 2016, Aldini-Rhodense del 10 dicembre 2016, Aldini-Afforese dell'8 aprile 2017, Masseroni-Aldini del 22 aprile 2017, nonché per le gare del "Torneo di Vittuone" Aldini-Afforese e Aldini-Assago dell'8 e 11 giugno 2017 per asserite "normali e insindacabili scelte tecniche (in genere collegate agli standard qualitativi della squadra avversaria)" incompatibili con "il carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico" dell'Attività di base organizzata secondo le regole stabilite dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 ed assunte in violazione del diritto n. 3 stabilito dalla Carta dei diritti dei bambini adottata dal medesimo SGS; in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, dall'art. 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico e dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dei Doveri degli Adulti, adottata dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., per non aver convocato il calciatore Simone Triglia, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 per la US ALDINI S.S.D. AR.L. nella categoria Esordienti primo anno, per l'allenamento del 22 giugno 2017, con l'aggravante di aver illegittimamente deciso di non dare comunicazione ai genitori del giovane calciatore escludendoli dall'apposita chat telefonica in cui erano stati inseriti i genitori degli altri suoi compagni di squadra; nonché in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, dall'art. 1.1 lettera m) C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico per aver organizzato, dando specifica direttiva in tal senso al Sig. Salvatore Cristiano, un raduno selettivo ("partita di selezione" per la stagione sportiva 2017/2018 e, in quanto tale, riservata soltanto ai calciatori ritenuti più talentuosi) tenutosi in data 22 giugno 2017;

SALVATORE CRISTIANO, in qualità di Dirigente accompagnatore della categoria Esordienti primo anno della società US ALDINI S.S.D. AR.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico e dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dei Doveri degli Adulti, adottata dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., per aver collaborato e non aver impedito la

mancata convocazione del calciatore Simone Triglia, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 per la US ALDINI S.S.D. AR.L. nella categoria Esordienti primo anno, per l'allenamento del 22 giugno 2017, con l'aggravante di aver illegittimamente escluso i genitori del giovane calciatore dall'apposita chat telefonica in cui erano stati inseriti i genitori degli altri suoi compagni di squadra, pur consapevole della finalità contraria alle norme che regolano l'Attività di base ed ai diritti del bambino stabiliti dal Settore Giovanile Scolastico; nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art. 1.1 lettera m) del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico, per aver collaborato e comunque non impedito l'organizzazione di un raduno selettivo ("partita di selezione" per la stagione sportiva 2017/2018 e, in quanto tale, riservata soltanto ai calciatori ritenuti più talentuosi) tenutosi in data 22 giugno 2017;

ETTORINO VALENTINI, in qualità di allenatore di base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, all'epoca dei fatti tesserato per la società US ALDINI S.S.D. AR.L. per la conduzione tecnica della categoria Esordienti 11 anni 9v9, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, dall'art. 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C. e dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dei Doveri degli Adulti, adottata dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., per non aver convocato il calciatore Simone Triglia, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 per US ALDINI S.S.D. AR.L. nella categoria Esordienti primo anno, per le gare di campionato (autunnale e primaverile): Aldini-Ardor Bollate del 5 novembre 2016, Niguarda-Aldini del 12 novembre 2016, Aldini-Inter del 19 novembre 2016, Aldini-Rhodense del 10 dicembre 2016, Aldini-Afforese dell'8 aprile 2017, Masseroni-Aldini del 22 aprile 2017 nonché per le gare del "Torneo di Vittuone" Aldini-Afforese e Aldini-Assago dell'8 e 11 giugno 2017 per asserite "normali e insindacabili scelte tecniche (in genere collegate agli standard qualitativi della squadra avversaria)" incompatibili con "il carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico" dell'Attività di base organizzata secondo le regole stabilite dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 ed assunte in violazione del diritto n. 3 stabilito dalla Carta dei diritti dei bambini adottata dal medesimo SGS;

U.S. ALDINI S.S.D. AR.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimiliano Giuseppe BORSANI, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. ALDINI S.S.D. AR.L., Michele INVERNIZZI, Salvatore CRISTIANO ed Ettore VALENTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Michele INVERNIZZI, di 16 giorni di squalifica a decorrere dal 1/09/2018 per il Sig. Salvatore CRISTIANO, di 16 giorni di squalifica a decorrere dal 1/09/2018 per il Sig. Ettore VALENTINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. ALDINI S.S.D. AR.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

EDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. ORAZIANA VENOSA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 210/AA dell'8 Giugno 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. ORAZIANA VENOSA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 210/AA dell'8 Giugno 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini